



TRIBUNALE DI SIENA

Il Giudice Marianna Serrao

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.2.2026 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

L'accertamento tecnico proposto da *Parte_1* e *Parte_2* è inammissibile sia nei confronti di *Controparte_1*, in proprio e quale legale rappresentante dello *Controparte_2* che nei confronti di *Controparte_3*

- [...]
[...]
1. L'istanza di istruzione preventiva, quando già penda la causa di merito, va proposta al giudice investito della causa stessa, anche in caso di eccezionale urgenza, stante la stretta connessione dei provvedimenti cautelari con il giudizio di merito (art. 693, comma primo, cod. proc. civ., che prevede che l'istanza si propone con ricorso da presentarsi al giudice che sarebbe competente per la causa di merito ovvero la causa che ha ad oggetto le domande o le eccezioni i cui fatti costitutivi o, rispettivamente, impeditivi, modificativi od estintivi il ricorrente in istruzione preventiva intende far accertare per l'effettivo esercizio del suo diritto alla prova) e senza attendere i termini ordinari del processo per la formulazione dei mezzi istruttori . Nel caso di specie le opposenti avrebbero ben potuto formulare l'istanza contestualmente all'opposizione (proposta in data 13.10.2025 , laddove il ricorso per atp è stato depositato in data 12.12.2025) ove si consideri anche che il quesito proposto per la consulenza tecnica nel giudizio di merito è pressoché sovrapponibile a quello da porre al CTU in sede di atp.

Né varrebbe obiettare che la causa di merito prospettata nel ricorso per atp (nel quale non si fa cenno alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo già pendente) *volto ad accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle controparti, nonché ad ottenere la loro condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalle ricorrenti*, sia più ampia di quella scaturita dall'opposizione sia perché l'eccezione riconvenzionale postula la responsabilità delle parti opposte ,sia perché anche la domanda risarcitoria ben avrebbe potuto essere formulata dall'opponente anche nel giudizio di opposizione , ove è pacificamente ammessa la domanda riconvenzionale ,evitando la parcellizzazione dell'esercizio della tutela giurisdizionale che dev'essere scongiurata .

2. Con la società *CP_3* è pendente l'arbitrato . Se è vero che , per quanto allegato in atti, non risulta che le parti abbiano inteso attribuire agli arbitri il potere di concedere provvedimenti cautelari (art. 818 c.p.c.) , tuttavia è certamente consentito l'espletamento di consulenza tecnica i cui tempi non sembrerebbero incompatibili con le esigenze delle ricorrenti ove si consideri che nel presente procedimento le chiamate in causa, inevitabili, di ben cinque ulteriori parti

condurrebbe non solo allo slittamento del conferimento dell'incarico ma, verosimilmente, ad una significativa durata del procedimento.

Vi è poi un'ulteriore ragione d'inammissibilità ovvero l'azione di merito ,che è indicata nel ricorso (identica per entrambe le resistenti) non potrebbe essere intrapresa, per CP_3 , davanti al giudice ordinario per effetto della clausola compromissoria e della pendenza del giudizio arbitrale (non esclusa neanche dalla connessione con la causa di opposizione a decreto ingiuntivo) .La finalità di istruzione preventiva dello strumento previsto dall'art. 696 c.p.c evidenzia la strumentalità dello stesso ad un eventuale giudizio a cognizione piena, che , come detto , è nella specie precluso.

L'esigenza rappresentata dalle ricorrenti di avere tutti i contraddittori in un unico procedimento non può far superare i rilievi d'inammissibilità ribadendosi inoltre che il successivo di giudizio di merito non potrebbe vedere convenuta, allo stato attuale, la società CP_3 .

Tutte le altre questioni rimangono assorbite e il decreto del 22.12.2025 dev'essere revocato

3. Le spese in applicazione del principio della soccombenza devono essere liquidate , per le parti resistenti , a carico delle ricorrenti, in base al valore della domanda e ai minimi tariffari considerata l'attività processuale svolta , per fase di studio, introduttiva e di trattazione .

Possono essere compensate le spese tra Controparte_2 e CP_4 considerata la necessità della chiamata, mentre nessuna declaratoria è dovuta rispetto a Pt_3 [...] intervenuta volontariamente .

Pqm

- 1) Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 696 c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto di conferimento incarico del 22.12.2025
- 2) Pone a carico delle ricorrenti il pagamento delle spese processuali liquidate in favore delle parti resistenti P.E. CP_1 in proprio e quale legale rappresentante dello Controparte_2 e di Controparte_3 in € 1700 per ciascuna parte processuale oltre il 15% per rimborso forfetario e e c.p.a.e Iva come per legge
- 3) Dichiara compensate le spese tra Controparte_2 e CP_5 [...]
- 4) Nulla sulle spese rispetto all'intervenuta.
Si comunichi alle parti e al CTU Ing. Per_1

[...] , 24.2.2026

il giudice
Marianna Serrao